

AVVISO

Si informano i cittadini stranieri iscritti nell' Anagrafe del Comune di Noci che a scadenza del permesso di soggiorno/carta di soggiorno devono rinnovarlo presso la competente Questura nei giorni antecedenti la scadenza previsti dalla normativa vigente al fine di poter continuare a conservare la dimora abituale nel Comune di Noci.

Visto che, l'art. 7, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 14 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, obbliga gli stranieri iscritti in anagrafe di rinnovare all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale del Comune entro 60 (sessanta) giorni dal rinnovo del permesso soggiorno/ della carta di soggiorno, corredata dal permesso/dalla carta di soggiorno medesimo/a.

Ciò premesso, La invitiamo a presentarsi in anagrafe munito del nuovo permesso di soggiorno/carta di soggiorno rinnovato/a o della ricevuta della richiesta di rinnovo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data del rinnovo del suddetto documento, al fine di rendere nuovamente la dichiarazione di dimora abituale (residenza) in questo Comune. Si precisa che nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno/della carta di soggiorno i cittadini stranieri residenti non decadono dall'iscrizione all'anagrafe.

Si avverte che non ottemperando a quanto sopra descritto, si applicherà quanto previsto dall'art. 11, c. 1, lett. c) del d.P.R. n.223/1989 in base al quale "per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni" si procederà alla cancellazione della S.V. dall'anagrafe con provvedimento d'ufficio per irreperibilità. La cancellazione anagrafica preclude il rilascio di certificazioni e documenti di identità.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Margherita Liuzzi